



COMUNE DI ARCOLE

POLIZIA LOCALE

Provincia di Verona

Piazza Marconi, 1 – 37040

P.I. 01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 0457639625 – fax 0457635532 - email: polizia.locale@comune.arcole.vr.it

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA PRESENZA DI CANI NEL TERRITORIO COMUNALE

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento e principi generali)

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza sul territorio dei cani, al fine di tutelare la convivenza tra l'uomo e la popolazione canina e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento di accompagnatori e proprietari può arrecare alle aree pubbliche, di uso pubblico e aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento si ispira al principio che chiunque detiene un cane o accetta di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, anche nel caso in cui lo stesso sia smarrito o fuggito dalla sua custodia.
3. Chi detiene un cane o accetta di occuparsene è responsabile della sua salute, della riproduzione e del benessere suo e della cucciolata.

ARTICOLO 2

(Ambito di applicazione)

1. Chi detiene un cane o accetta di occuparsene deve rispettare le regole dettate per la sua tutela e per la sua salute. In particolare, ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, l'animale dovrà essere fatto visitare da un medico veterinario, dovrà essere costantemente garantita la possibilità di soddisfare le sue esigenze fondamentali, in relazione e nei limiti delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. Le norme del presente regolamento si applicano alle aree pubbliche, di uso pubblico e aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
3. Alcune norme dello stesso si applicano altresì alle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree indicate dall'articolo 7 del regolamento.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerate aree pubbliche, di uso pubblico o aperte al pubblico: strade, piazze, banchine stradali, marciapiedi, aree di parcheggio, portici, spazi di verde pubblico, parchi, percorsi ciclabili e pedonali, aree di pertinenza a pubblici edifici e ogni area a cui abbiano libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
5. Ai sensi del presente regolamento, si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia anche temporanea uno o più cani, anche se non

regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito nelle aree del territorio comunale.

ARTICOLO 3 (Raccolta deiezioni solide)

1. Sulle aree identificate al comma 2 dell'articolo 2 non è ammesso il transito, salva diversa esplicita indicazione.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 250.00, oltre alla asportazione delle deiezioni solide; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide impartito dai pubblici ufficiali competenti o dagli addetti al pubblico servizio di controllo ecologico, sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 250.00.
3. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

ARTICOLO 4 (Museruole e guinzagli).

1. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non deve avere una lunghezza superiore a metri 2 (due) ovvero essere tenuto ad una misura superiore a metri 3 (tre) per quelli retrattili.
2. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola all'interno dei luoghi privati, purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie ed i cani adibiti all'accompagnamento delle persone non vedenti.
4. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1,2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 250.00.

ARTICOLO 5 (Tutela del patrimonio pubblico)

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 250.00, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

ARTICOLO 6 (Detenzione dei cani all'interno di cortili e giardini privati)

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell'urina.
2. E' fatto divieto detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e dai raggi solari.

3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o altro materiale idoneo, avente un'altezza tale da impedire la fuoriuscita di qualsiasi parte del corpo del cane.
4. Tale rete o protezione deve avere le caratteristiche citate per tutta la lunghezza, non essere facilmente scavalcabile ed avere trama e consistenza tali da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno otto volte la lunghezza dell'animale, da inizio muso a fine coda e comunque non inferiore a metri cinque), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dello stesso.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso, i cani alla catena non possono raggiungere in autonomia un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale o convenzionato, imputando le spese di mantenimento al proprietario/detentore dello stesso.
9. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 250.00.
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3,4,5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 250.00, fermo restando la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

ARTICOLO 7 (Situazioni particolari)

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche se al guinzaglio e museruola, nei negozi di generi alimentari, nelle farmacie, nelle banche, negli uffici postali, in luoghi di culto e cimiteri, nei bar e nei ristoranti dove ne venga fatto espresso divieto da parte del gestore.
2. Il sindaco, con ordinanza motivata, può vietare il transito dei cani in determinate aree, all'uopo segnalate, in modo temporaneo o permanente.
3. E' vietato trasportare o far stazionare cani in bauli chiusi di auto o all'interno dell'abitacolo di veicoli a motore esposti al sole.
4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore, fermi restando gli obblighi imposti dal vigente Codice della Strada.
5. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 250.00.

ARTICOLO 8 (Tutela dell'aggressività esaltata dei cani)

1. Per determinate razze canine, o incroci di queste, individuate dalla normativa di Legge con apposito elenco, si applica l'ordinanza del Ministero della salute del 27.08.2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.09.2004, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 9
(Divieto di accattonaggio con animali)

1. E' fatto assoluto divieto di detenere od utilizzare cani di qualsiasi specie per la pratica dell'accattonaggio.
2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 250.00 oltre alla confisca dell'animale.

ARTICOLO 10
(Avvelenamento di animali)

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma su tutto il territorio comunale alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

ARTICOLO 11
(Normativa di rinvio)

1. In tutte le ipotesi in cui il presente provvedimento non prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, per le violazioni degli obblighi e divieti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 267/2000.
2. L'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della Legge 689/81 è il responsabile preposto.
3. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.
4. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge 14.08.1991 n.281, dalla Legge Regione Veneto 28.12.1993 n.60, dalla Legge 20.07.2004 n.189, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dall'ordinanza del Ministero della salute del 27.08.2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.09.2004, dal Codice Civile e da quello Penale e dalle leggi speciali vigenti in materia.

ARTICOLO 12
(Fuga dal luogo di custodia)

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo fax o telefono, senza ritardo e comunque non appena il custode si accorge della scomparsa ad un qualsiasi organo di Polizia.
2. Se la fuga del cane si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane) si applica anche la sanzione prevista per il malgoverno di animali (articolo 672 del Codice Penale). Rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3. Le spese di cattura e custodia dell'animale fuggito, nonché quelli inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso prestate, sono a carico del proprietario.
4. La Polizia Municipale effettua periodicamente sopralluoghi a campione presso i possessori di cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 8 per verificare il rispetto del presente regolamento nei luoghi in cui tali animali sono custoditi.

ARTICOLO 13
(Norme transitorie e finali)

1. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguate le reti di recinzione ovvero le cancellate dei cortili o dei giardini o delle aree private all'aperto a quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.
2. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
3. Il presente regolamento abroga e sostituisce per la materia regolamentata le precedenti ordinanze comunali.